



*Comune
di Signa*
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI SEGNALI PRIVATI DI INDICAZIONE

(Le parti in grassetto sono riferite alle modifiche apportate)

Approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 01/10/200, e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2002 e n. 60 del 20/10/2003. Le modifiche sono in neretto.



INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Scopo e contenuto del regolamento
- Art. 2 - Campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Installazioni soggette a richiesta di autorizzazione
- Art. 4 - Suddivisione del territorio comunale in zone
- Art. 5 - Delimitazione delle zone

CAPO II DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DELLE FRECCE PRIVATE DI INDICAZIONE

- Art. 6 - Tipologia della cartellazione installabile
- Art. 7 - Quantitativi di segnaletica autorizzabili
- Art. 8 - Segnaletica unitaria "Zona Industriale" e "Centro Commerciale"
- Art. 9 - Cartellazione non autorizzabile
- Art. 10 - Distanza delle installazioni dai luoghi indicati dalla segnaletica
- Art. 11 - Tipo di segnaletica installabile
- Art. 12 - Colori dei cartelli e dei gruppi segnaletici
- Art. 13 - Simboli e caratteri tipografici sui segnali
- Art. 14 - Dimensioni dei segnali
- Art. 15 - Ancoraggi e materiali da utilizzare
- Art. 16 - Modalità di installazione
- Art. 17 - Distanze dalla carreggiata e dalla sede stradale
- Art. 18 - Altezza dei cartelli dal suolo
- Art. 19 - Responsabilità per l'installazione
- Art. 20 - Responsabilità per la manutenzione
- Art. 21 - Oneri per l'installazione, la manutenzione e la rimozione
- Art. 22 - Segnaletica esente da autorizzazione
- Art. 23 - Documentazione da presentare per ottenere l'Autorizzazione all'installazione
- Art. 24 - Cessazione della validità dell'Autorizzazione
- Art. 25 - Competenze degli Uffici Comunali

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

Art. 26 - Sanzioni

Art. 27 - Adeguamento cartellazione autorizzata precedentemente all'entrata in vigore del regolamento

Art. 28 - Norme di riferimento

Art. 29 - Entrata in vigore



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo e contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento, conformemente alla normativa vigente, disciplina la collocazione, le tipologie e le quantità delle frecce private di indicazione, stabilendo le modalità per l'inserimento delle stesse lungo le strade esistenti e da realizzare.
2. Il regolamento favorisce l'ordine e l'estetica oltre a garantire la pubblica incolumità con riferimento alla sicurezza per la circolazione sia veicolare che pedonale.

Art. 2

Campo di applicazione del regolamento

1. Il regolamento comunale per l'installazione delle frecce private di indicazione deve essere applicato a tutto il territorio comunale nelle aree descritte nel successivo articolo 3, indipendentemente dal loro titolo di proprietà. Restano escluse le aree poste lateralmente ai tratti di strade statali e provinciali non declassate e correnti fuori dei centri abitati dove l'autorizzazione è rilasciata dagli enti proprietari.

Art. 3

Installazioni soggette a richiesta di autorizzazione

1. Sono soggette ad autorizzazione tutte le installazioni di cartellazione privata visibili dalle strade e comprese nelle fasce di rispetto stradale previste dagli articoli 26, comma 2 e 28, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, fermo restando che ove non siano previste fasce di rispetto dovrà essere considerato uno spazio di un metro dalla carreggiata stradale.

Art. 4

Suddivisione del territorio comunale in zone

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone differenziate per tipologia di cartellazione privata installabile:
Zona "A") Aree prevalentemente residenziali;
Zona "B") Aree prevalentemente produttive, commerciali e direzionali;



Zona "C") Aree limitrofe e agricole.

Art. 5
Delimitazione delle zone

1. Le zone di suddivisione del territorio previste dall'articolo 4, sono individuate e delimitate nell'apposita planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento.

CAPO II
**DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DELLE FRECCHE PRIVATE DI
INDICAZIONE**

Art. 6
Tipologia della cartellazione installabile

1. Nella zona di tipo "A" le installazioni devono essere limitate a: pronti soccorsi; ambulatori medici e veterinari; enti o associazioni; luoghi di culto; uffici pubblici o di erogazione di servizi; scuole; biblioteche; edifici e località di interesse storico - ambientale; ristoranti; autosoccorso ed officine di riparazioni veicoli; distributori di carburanti; centri commerciali; medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114; alberghi; cinema; bar; circoli ricreativi; attrezzature sportive aperte al pubblico; banche.
2. Nelle zone di tipo "B" possono essere autorizzate, alle installazioni di indicazione delle attività di cui al comma 1, quelle relative a: industrie; laboratori artigianali; attività commerciali e direzionali in genere; autorimesse e rimessaggi veicoli; depositi; ditte di autotrasporto.
3. Nelle zone di tipo "C" possono essere autorizzate le categorie già elencate per le zone di tipo "A" e "B" con esclusione delle attività commerciali, produttive e direzionali che possono essere autorizzate a condizione che queste abbiano sede nelle zone limitrofe ed agricole.

Art. 7
Quantitativi di segnaletica autorizzabili



1. Nel territorio comunale può essere autorizzata l'installazione di non oltre cinque frecce private per ogni soggetto indicato dal segnale. Possono essere previste specifiche deroghe alla limitazione massima e **comunque fino ad un massimo di otto frecce di indicazione per ciascuna ditta**, qualora sussistano fondate ragioni opportunamente motivate nella richiesta di autorizzazione e menzionate nel medesimo atto, **nonché per:**
 - **le attività presso le quali devono necessariamente accedere veicoli pesanti per il carico e lo scarico delle merci quando un diverso itinerario potrebbe essere causa di turbativa per la circolazione;**
 - **alberghi;**
 - **locali ove si tengono banchetti di nozze ed altre simili riunioni conviviali;**
 - **grandi e medie strutture di vendita; queste ultime con superficie di vendita superiore a mille mq.**
2. Ogni impianto non potrà contenere più di sette frecce private di indicazione per ogni faccia. Non potranno essere installati ulteriori impianti di segnaletica privata se sui sostegni già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è ancora possibile collocare altre frecce private di indicazione della stessa tipologia nel rispetto del suddetto quantitativo massimo.

Art. 8

Segnaletica unitaria "Zona Industriale" e "Centro Commerciale"

1. Su tutto il territorio comunale può essere autorizzata l'installazione dei segnali unitari "zona industriale" e "centro commerciale", del tipo figura II-296, II-297, articolo 134, con relativo simbolo di cui alla figura II-192 e II-194, articolo 125 dell'allegato al regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e la denominazione specifica della zona. Questi segnali potranno essere installati con i gruppi segnaletici pubblici di direzione o di preselezione purché realizzati in alluminio ed aventi le loro stesse dimensioni.
2. I segnali unitari per le zone industriali e commerciali dovranno riportare le seguenti denominazioni:

ZONA INDUSTRIALE DI SIGNA

Zona Industriale di via Amendola

Zona Industriale di via Pieraccini

Zona Industriale di via Allende

Zona Industriale di via G. La Pira

Zona industriale di via G. Salvemini

Zona industriale di via Gobetti

Zona industriale di via U. La Malfa



ZONA INDUSTRIALE DI SAN MAURO A SIGNA

Zona industriale di via dei Bassi

ZONA COMMERCIALE DI LARGO DEI CAPITELLONI

Zona commerciale di via dei Macelli

3. Le suddette denominazioni possono essere integrate o modificate conformemente alla edificazione di nuove zone produttive o commerciali.

Art. 9

Cartellazione non autorizzabile

1. In alcun caso potrà essere autorizzata l'installazione di cartellazione privata presso edifici di particolare rilevanza architettonico - storico - ambientale, od in luoghi ove è necessario tutelare la natura paesaggistica dei luoghi.

Art. 10

Distanza delle installazioni dai luoghi indicati dalla segnaletica

1. La cartellazione di indicazione privata relativa agli ambulatori di pronto soccorso, agli ambulatori medici e veterinari, a enti o associazioni, alle farmacie, ai luoghi di culto, agli alberghi e ristoranti, agli uffici pubblici o di erogazione di servizi, agli uffici postali, alle scuole e biblioteche, agli edifici e località di interesse storico - ambientale, potrà essere installata unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato purché si trovi ad una distanza non superiore a cinque chilometri, anche se fuori del territorio comunale di Signa.
2. La cartellazione di indicazione privata relativa ad autosoccorso ed officine riparazioni veicoli, distributori di carburanti, alberghi, supermercati, cinema, teatri, discoteche, circoli ricreativi, attrezzature sportive aperte al pubblico, potrà essere installata unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, a non oltre **cinque chilometri** di distanza dal luogo, se all'interno del territorio comunale e **due chilometri** se su territorio appartenente ad altro comune.
3. La cartellazione di indicazione privata relativa alle industrie, laboratori artigianali, attività direzionali e commerciali in genere, bar, banche, autorimesse e rimessaggi veicoli, depositi e ditte di autotrasporto, potrà essere installata unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, a non oltre un chilometro di distanza dal luogo stesso. **Alle ditte di autotrasporto per conto di terzi è consentita l'installazione di non più di due segnali di indicazione anche su altre strade purché ad una distanza non superiore ad un chilometro dalla sede delle ditte stesse.**



4. Le distanze di cui ai commi precedenti possono essere oggetto di specifiche deroghe motivate e menzionate nell'autorizzazione rilasciata.

Art. 11

Tipo di segnaletica installabile

1. E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, salve le deroghe di cui al comma 5 dell'articolo 77 dello stesso regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12

Colori dei cartelli e dei gruppi segnaletici

1. I colori, da adottare per le frecce di indicazione private sono quelli stabiliti dagli articoli 78 e 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come riportati nelle figure II.294, II.296, II.297, II.298, II.299, II.300, II.301 dell'allegato allo stesso decreto. In ogni caso i colori non dovranno produrre effetto abbagliante.
2. I gruppi segnaletici dovranno essere distinti per tipologia di località indicata e per colore dei cartelli secondo il seguente schema:
 - a) Impianti segnaletici con cartelli a fondo bianco e cornice del simbolo nera per ambulatori di pronto soccorso, medici o veterinari, enti o associazioni, farmacie, uffici pubblici o di erogazione di servizi, uffici postali, scuole, biblioteche, cinema, teatri, discoteche, circoli ricreativi, attrezzature aperte al pubblico, banche, **bar**, distributori carburanti;
 - b) Impianti segnaletici con cartelli a fondo bianco e cornice del simbolo marrone per alberghi, ostelli, ristoranti, camping;
 - c) Impianti segnaletici con cartelli a fondo marrone per luoghi di culto, edifici religiosi, edifici e località di interesse storico - artistico - ambientale;
 - d) Impianti segnaletici con cartelli a fondo nero per supermercati, , industrie, laboratori artigianali, attività commerciali e direzionali in genere, depositi, ditte di autotrasporto, rottamazioni, **officine per riparazione veicoli, autosoccorso, autorimesse.**

Art. 13

Simboli e caratteri tipografici sui segnali

1. L'altezza delle lettere utilizzate per le scritte non dovrà essere superiore a 10 cmt.. I cartelli dovranno riportare anche i simboli unificati di cui alle figure da II-100 a II-231



dell'allegato al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che rientreranno nel quadrato di lato "B" (cmt.15,5 x 15,5 oppure cmt. 18 x 18) descritto nelle figure di cui alle tabelle II-13/a e II-13/b allegate al citato D.P.R. n. 495 del 1992. Con apposita deroga, menzionata nell'autorizzazione, potranno essere utilizzati logotipo e marchi.

2. Il retro dei segnali deve essere di colore nero opaco e deve recare l'indicazione dell'ente o amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali.

Art. 14 **Dimensioni dei segnali**

1. Le dimensioni dei segnali, conformi a quelle descritte nelle tabelle II-13/a e II-13/b dell'allegato al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, dovranno essere:
 - a) nelle aree ricadenti entro il centro abitato: altezza cmt.20; lunghezza cmt.100, per i cartelli rettangolari con iscrizione su una sola riga. Limitatamente ai segnali di preavviso alberghiero o ristorante di cui alla figura II-300, potranno essere utilizzati anche cartelli aventi altezza di cmt. 90 e lunghezza cmt. 60;
 - b) nelle aree ricadenti fuori del centro abitato: altezza cmt. 25, lunghezze cmt. 125 per i cartelli rettangolari con iscrizione su due righe. Limitatamente ai segnali di preavviso alberghiero o ristorante di cui alla figura II-300 potranno essere utilizzati anche cartelli aventi altezza cmt.135 e lunghezza cmt.90.
2. Agli ingressi del territorio comunale potranno essere installati i cartelli di cui alla figura II-299 dell'allegato al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 con dimensione massima di cmt. 200 x cmt.200.

Art. 15 **Ancoraggi e materiali da utilizzare**

1. Tutti i cartelli dovranno essere in alluminio e fissati saldamente, con dispositivo inamovibile antirotazione, a paline di sostegno in metallo, a sezione circolare, protette contro la corrosione, di diametro esterno di mm. 60. Qualora si abbia un gruppo di cartelli in numero superiore a due unità dovrà essere adottato il doppio ancoraggio su due paline collegate in modo da costituire un unico elemento come rappresentato nell'allegato al presente regolamento.
2. Tutte le paline e **gli impianti di sostegno devono essere verniciate con colore nero** e fissate al **suolo** in modo da garantire la stabilità dell'impianto ed evitare movimenti oscillatori e rotatori rispetto al piano stradale. La pavimentazione stradale dovrà essere ripristinata in caso di manomissione per la collocazione o rimozione dei sostegni



Art. 16

Modalità di installazione

1. Conformemente all'articolo 81, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, i segnali di indicazione privati dovranno essere installati sul lato destro della strada salve apposite deroghe, menzionate nell'autorizzazione rilasciata e attuate per motivi di carattere tecnico o di sicurezza della circolazione che ne ostino la normale collocazione.
2. I segnali di indicazione privati non dovranno interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione, di indicazione di divieto od altri, la cui installazione sia richiesta in funzione della circolazione veicolare o pedonale.
3. I cartelli di indicazione unitari di cui all'articolo 8 e la segnaletica privata di indicazione autorizzabile nella zona di tipo "A", potrà essere installata unitamente alla segnaletica pubblica di direzione purché non vengano superati i quantitativi massimi previsti dall'articolo 7.
4. E' vietata ogni forma di installazione sulle isole spartitraffico, curve, sottopassi, ponti, parapetti, cavalcavia o loro rampe, sui dispositivi di protezione stradale, sui pali dell'illuminazione pubblica, su impianti semaforici, sulle paline ove sia apposta segnaletica stradale od in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico - ambientale.
5. In alternativa alla installazione su palina metallica, le frecce private di indicazione potranno essere installate all'interno degli elementi parapetonali. Non possono essere autorizzati più di due segnali per elemento parapetonale.
7. **Gli impianti devono essere distanti fra loro almeno dieci metri e comunque collocati in modo tale da non essere ostacolati alla vista degli utenti da altre analoghe strutture, avendo anche riguardo dell'andamento plano-altimetrico della strada.**

Art. 17

Distanze dalla carreggiata e dalla sede stradale

1. Per i lati stradali privi di marciapiede la cartellazione dovrà essere installata a distanza non inferiore a metri. 1,00 dalla carreggiata stradale o dal bordo esterno della banchina transitabile. Salve le installazioni poste all'interno degli elementi parapetonali di cui all'articolo 16 comma 5, per i lati stradali provvisti di marciapiede, i sostegni verticali dei cartelli dovranno essere collocati il più vicino possibile al bordo esterno dell'area di transito dei pedoni così da garantire la maggiore larghezza atta alla circolazione di questi ultimi. In alcun caso dovranno essere installate paline di sostegno ove non rimanga una larghezza utile al transito pedonale di almeno metri 0,90.



Art. 18

Altezza dei cartelli dal suolo

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo per altezza minima dei cartelli si intende la distanza fra il bordo inferiore del cartello più basso dell'impianto ed il piano del terreno sottostante; per altezza massima si intende la distanza fra il piano stradale ed il bordo superiore del cartello più alto. I cartelli posizionati completamente al di fuori dei percorsi pedonali devono avere altezza minima non inferiore a metri 0,60 e altezza massima non superiore a metri 3,20. I cartelli posizionati, anche se in parte, su percorsi pedonali devono avere altezza minima non inferiore a metri 2,20 e altezza massima non superiore a ml.3,20. I cartelli posizionati negli elementi parapetonali di cui all'articolo 16 comma 5, l'altezza minima è di metri 0,60 e la massima di metri 1,00.

Art. 19

Responsabilità per l'installazione

1. Per ogni impianto tutti i soggetti titolari di autorizzazione sono ritenuti responsabili della corretta collocazione della segnaletica e dei relativi sostegni.
2. Nell'eseguire le installazioni non devono essere danneggiate le opere stradali, le reti impiantistiche sottostanti e soprastanti e la segnaletica stradale in genere. L'eventuale danneggiamento comporta la sospensione dell'autorizzazione all'installazione fino all'avvenuto ripristino delle opere danneggiate.

Art. 20

Responsabilità per la manutenzione

1. Tutti i soggetti autorizzati all'installazione sono ritenuti sempre responsabili del buon mantenimento dell'impianto e della segnaletica collocata, pena la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
2. Qualora i sostegni risultino abbattuti, deteriorati o danneggiati, tutti i titolari delle autorizzazioni sono obbligati in solido alla rimozione e sostituzione. In caso di inadempienza l'amministrazione comunale provvede alla rimozione degli impianti e dei cartelli abbattuti, deteriorati o danneggiati con rivalsa delle spese e la revoca delle autorizzazioni rilasciate.
3. I segnali privati di indicazione dei quali non è più identificabile un soggetto responsabile dell'installazione, sono rimossi d'ufficio.
4. I segnali rimossi d'ufficio sono depositati presso il magazzino della segnaletica comunale a disposizione del proprietario per un periodo di trenta giorni. Qualora i cartelli non siano



reclamati dagli interessati entro il termine di trenta giorni sono distrutti previa redazione di apposito verbale.

Art. 21

Oneri per l'installazione, la manutenzione e la rimozione

1. L'onere per la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la rimozione dei segnali privati di indicazione e dei loro sostegni è a carico dei soggetti autorizzati. Su ciascuno dei sostegni installati l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare la collocazione di ulteriori segnali di indicazione sia pubblici che privati.
2. L'Amministrazione Comunale può, in ogni momento, imporre ai soggetti titolari delle autorizzazioni lo spostamento dei segnali e dei relativi sostegni qualora il sito debba essere destinato alla collocazione di opera o segnaletica pubblica.

Art. 22

Segnaletica esente da autorizzazione

1. Non sono soggette ad autorizzazione le installazioni dei cartelli di indicazione effettuate dagli enti proprietari delle strade per le seguenti località:
 - Zone industriali e commerciali come indicate dall'articolo 8;
 - Edifici, attrezzature, uffici ed aree di interesse pubblico, uffici postali;
 - Pronto soccorso e strutture sanitarie pubbliche;
 - Autostrade e strade extraurbane principali e secondarie;
 - Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia di Stato, ecc.);
 - Strutture sportive pubbliche;
 - Edifici di particolare interesse storico - ambientale;
 - Luoghi ove si svolgono cerimonie o manifestazioni, anche a carattere temporaneo, organizzate o patrocinate dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 23

Documentazione da presentare per ottenere l'Autorizzazione all'installazione

1. Gli interessati, al fine di ottenere l'autorizzazione per la installazione delle frecce private di indicazione, dovranno presentare:
 - a) estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 recante l'esatta indicazione, mediante un punto di colore rosso, del luogo oggetto dell'installazione. I punti di installazione devono essere numerati progressivamente;



- b) relazione tecnica con indicazione delle distanze fra l'ubicazione del luogo indicato dal segnale ed il segnale stesso;
 - c) disegno a colori del segnale da installare, con eventuale logotipo in scala 1:1 del quale viene chiesto l'inserimento nel cartello;
 - d) documentazione fotografica del luogo ove l'interessato chiede la collocazione del cartello con evidenziato, in colore rosso, l'esatto punto di installazione. Le riprese fotografiche devono essere eseguite dalle direzioni di provenienza dei veicoli lungo il tratto o i tratti di strada interessati;
 - e) **dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'azienda a favore della quale viene richiesta l'installazione del segnale, dalla quale risulti il conferimento dell'incarico alla ditta richiedente l'autorizzazione. La dichiarazione deve essere redatta su carta intestata dell'azienda oppure il timbro recante la ragione sociale.**
2. Nella domanda presentata il richiedente dovrà dichiarare di accettare tutte le norme sancite dal presente regolamento.

Art. 24

Cessazione della validità dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata ha validità anni 3 ed è tacitamente rinnovata per analogo periodo, salva diversa disposizione dell'autorità amministrativa o in forza di legge. L'autorizzazione si ritiene comunque decaduta trascorsi giorni 30 dalla cessazione dell'attività indicata nel segnale. Entro tale termine il titolare l'Autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione della segnaletica installata dandone comunicazione scritta all'Ufficio di Polizia Municipale. Qualora la segnaletica privata di indicazione di attività cessate non venga rimossa entro il suddetto termine vi provvede l'Amministrazione Comunale, con rivalsa delle spese.

Art. 25

Competenze degli Uffici Comunali

1. Il Corpo di Polizia Municipale è competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa previa acquisizione dei pareri di competenza degli Uffici Lavori Pubblici ed Urbanistica - Edilizia Privata.
2. Il Corpo di Polizia Municipale vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.



CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20, chiunque non osserva le disposizioni del presente regolamento è soggetto, in funzione della norma violata, alle sanzioni previste dagli articolo 39, comma 3, cui rimanda l'articolo 38, comma 13, e 24 commi 6, 7 e 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 27

Adeguamento cartellazione autorizzata precedentemente all'entrata in vigore del regolamento

1. La cartellazione privata di indicazione autorizzata precedentemente all'entrata in vigore del regolamento ed in contrasto con esso potrà essere mantenuta in opera non oltre il 1° aprile 2002. Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norma del presente regolamento quando sia richiesta dall'interessato la loro modifica o sostituzione

Articolo 28

Norme di riferimento

1. Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni contenuti nel:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - "Regolamento di esecuzione del codice della strada";
 - Legge 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - Regolamento Edilizio Comunale.
 - Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività.



***Comune
di Signa***
Provincia di Firenze

- 2. I provvedimenti di modifica delle norme contenute nel presente regolamento hanno efficacia dal novantesimo giorno successivo alla data di approvazione.**
- 3. Per gli interventi di adeguamento degli impianti autorizzati che si dovessero rendere necessari a seguito dei provvedimenti di modifica delle disposizioni del presente regolamento è stabilito il termine di sei mesi dalla data di approvazione delle modifiche.**